

N. 973

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Istituzione del difensore civico per l'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - La questione ambientale nel tempo ha assunto un peso sempre maggiore con crescente sensibilità da parte dell'opinione pubblica. L'ambiente, il suo equilibrio e il suo mantenimento sono vissuti con una sempre maggiore consapevolezza ed importanza nel quadro della vita civile e delle condizioni di sviluppo del Paese.

Del resto proprio la riconosciuta specificità della questione ambientale ha portato all'istituzione del Ministero dell'ambiente e, nel corso della X, XI e XII legislatura, alla creazione di un imponente corpo di leggi tese a sviluppare una efficace iniziativa per favorire la protezione ed il recupero ambientale, compresa l'obbligatorietà del risarcimento, in caso di danno ambientale, nei confronti dello Stato.

Nella pratica però, purtroppo, esiste uno «scollamento» tra esigenze ed aspettative di salvaguardia e fatti concreti. Infatti allo stato attuale la tutela ambientale manca di una figura che, stabilmente connessa al territorio, riesca a raccordare competenze che sono attualmente ripartite tra molti enti diversi quali, ad esempio, il comune, la provincia, l'unità sanitaria locale, l'Agenzia per l'ambiente eccetera. Questa mancanza di raccordo ha come conseguenza che alti principi contenuti in norme generali poco riescono a intervenire su quella miriade di atti che causano danni spesso irreparabili all'ambiente.

Il problema ambiente, e non potrebbe essere altrimenti, presenta una vastissima specialità di casi concreti che si manifestano in maniera talmente capillare che per poter essere risolti hanno bisogno di un osservatorio particolare e strettamente collegato al territorio.

Il presente disegno di legge di fronte a questo quadro di esigenze propone l'istituzione del difensore civico per l'ambiente nei comuni: infatti se si vuole dare concreta attuazione alle leggi di tutela occorre prestare grande attenzione al livello del potere locale. La realtà del difensore civico è già ben conosciuta a livello europeo e qui se ne propone una figura specializzata in riferimento alla materia ambientale.

L'istituzione di un difensore civico ambientale rappresenterebbe un punto di incontro tra le esigenze di conoscenza e controllo, e quindi di partecipazione del cittadino, e l'insieme della struttura amministrativa qui individuata nel comune qualora questo superi i 5.000 abitanti o nella provincia in caso di comuni con abitanti in numero inferiore a 5.000 e che quindi non avrebbero un struttura in grado di supportare il difensore.

Onorevoli Colleghi, chiedo l'impegno di tutti per approvare questo disegno di legge che potrebbe rappresentare il tassello mancante per la concreta attuazione di quelle leggi così importanti che abbiamo approvato negli ultimi anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'ufficio di difensore civico)

1. È istituito l'ufficio di difensore civico per l'ambiente in ogni comune avente popolazione superiore a cinquemila abitanti ed in ogni provincia per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Art. 2.

(Competenze del difensore civico)

1. Il difensore civico istituito ai sensi dell'articolo 1 ha i seguenti compiti:

a) segnalare al sindaco o al presidente della provincia le azioni, omissioni, disfunzioni, ritardi, negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano recare danni all'ambiente;

b) portare le segnalazioni di cui alla lettera *a)* a conoscenza del consiglio comunale o del consiglio provinciale;

c) promuovere in sede civile o penale l'azione di risarcimento del danno ambientale;

d) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente.

Art. 3.

(Azioni di controllo)

1. Il difensore civico di propria iniziativa o su istanza di cittadini, gruppi di cittadini, enti o associazioni, promuove l'azione di controllo circa gli atti di enti pubblici, privati, persone fisiche o persone giuridiche che incidano sul territorio recando danno all'ambiente o violando norme a tutela dell'ambiente.

2. I responsabili degli uffici interessati dall'attività del difensore civico per l'ambiente devono assicurare al medesimo la tempestiva consultazione e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

3. Il difensore civico per l'ambiente può convocare funzionari, responsabili e amministratori e disporre accertamenti presso gli uffici.

Art. 4.

(Relazione annuale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il difensore civico deve presentare al consiglio comunale o al consiglio provinciale una dettagliata relazione sulla attività svolta.

Art. 5.

(Elezione del difensore civico)

1. Il difensore civico per l'ambiente è eletto dal consiglio comunale o dal consiglio provinciale fuori dal suo ambito, a maggioranza dei due terzi e deve possedere una specifica competenza tecnico-scientifica, tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia ambientale.

2. Il difensore civico dura in carica cinque anni, non può essere rieletto e non può, per la durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati nè ricoprire cariche elettive.

Art. 6.

(Indennità)

1. Al difensore civico per l'ambiente spettano le indennità di carica, i rimborsi spese ed il trattamento di missione previsti per i componenti del rispettivo consiglio comunale o provinciale.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle rispettive amministrazioni comunali e provinciali, le quali destinano a questo fine un apposito stanziamento nei propri bilanci di previsione.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

